



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-07-2008 (punto N. 1)

Delibera

N .530

del 11-07-2008

Proponente

GIANFRANCO SIMONCINI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile: Elio Satti

Estensore: Elio Satti

Oggetto:

Per una scuola antirazzista e dell'inclusione

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

AMBROGIO BRENNA

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

MASSIMO TOSCHI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

EUGENIO BARONTI

MARCO BETTI

PAOLO COCCHI

Assenti:

ANNA RITA BRAMERINI

RICCARDO CONTI

ENRICO ROSSI

ALLEGATI N°: 2

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A
B	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato B

STRUTTURE INTERESSATE:

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Ricordato che il 15 luglio 2008 saranno trascorsi 70 anni dalla pubblicazione su “Il Giornale d’Italia” del “Manifesto degli scienziati razzisti” con il compito di fissare le basi ideologiche del razzismo fascista, compilato in forma anonima e con la struttura di decalogo e che, successivamente, verrà formalmente sottoscritto da dieci scienziati italiani, e divulgato, in data 5 agosto 1938, sulla rivista specializzata “La Difesa della Razza”;

Ricordato, altresì, che il 5 settembre 2008 ricorrerà il 70° anniversario della firma del decreto-legge 1390/1938 firmato, nella tenuta reale di San Rossore (Pisa) da Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, Benito Mussolini, capo del Governo italiano, Giuseppe Bottai Ministro dell’Educazione Nazionale e Vittorio Thaon Di Revel Ministro delle Finanze, recante disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana, e che prevedeva: l’espulsione dalle attività scolastiche di ogni ordine e grado degli insegnanti e degli studenti ebrei (5.600 di questi ultimi furono espulsi già nelle prime settimane dell’anno scolastico 1938/39), il divieto di iscrizione alle scuole italiane degli alunni di razza ebraica, l’espulsione di tutti i membri ebrei dalle accademie, istituti e associazioni di scienze, lettere ed arti;

Ritenuto dover assumere dette ricorrenze quali momenti di riflessione sulla capacità di porre in atto processi discriminatori, razzisti, xenofobi e antisemiti verso appartenenti a popoli, gruppi e religioni diversi;

Richiamato l’impegno della Regione Toscana nel mantenere viva nella memoria dei suoi cittadini la condanna di ogni forma di offesa nei confronti delle donne e degli uomini e per ribadire il proprio impegno per la promozione dei diritti umani, della pace e della giustizia, elementi costitutivi dell’identità della Toscana;

Richiamato il Meeting sui Diritti Umani che viene organizzato il 10 dicembre di ogni anno dalla Regione Toscana come momento di riflessione sui contenuti Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, di cui quest’anno, quindi, si celebra il 60° Anniversario;

Ricordato che si celebra in questo anno il 60° Anniversario della Costituzione Italiana, che all’art. 3 dichiara: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”;

Richiamato con preoccupazione il clima di intolleranza che sta crescendo soprattutto nel nostro paese nei confronti della popolazione rom e più in generale della fasce di recente immigrazione, verso cui assistiamo a manifestazioni di discriminazione che in alcuni casi hanno assunto i toni di vero e proprio razzismo, ed espressa la preoccupazione per le conseguenze che tale campagna rischia di produrre sui livelli di istruzione e di formazione della nostra popolazione scolastica, alla luce anche della risoluzione approvata ieri dal Parlamento Europeo con cui si esorta il governo italiano ad astenersi dalla raccolta delle impronte digitali nei campi rom, inclusi i minori, e “dall’utilizzare le impronte digitali già raccolte in attesa dell’imminente valutazione delle misure previste e annunciate dalla Commissione, in quanto questo costituirebbe un atto di discriminazione diretta e fondata sulla razza e l’origine etnica”;

Ricordato, inoltre, l'impegno della Regione Toscana di mantenere vivo, nelle giovani e nei giovani toscani, la memoria dell'Olocausto e l'avversione verso ogni forma di razzismo e antisemitismo, attraverso l'organizzazione del "Treno della Memoria" che ha consentito, fino ad oggi, ad oltre 4000 studenti, di visitare i campi di sterminio, ma anche con una ricca molteplicità di iniziative che si realizzano durante tutto l'anno: seminari, ricerche e occasioni di dibattito, formazione degli insegnanti, (ad oggi, circa 500 insegnanti hanno partecipato a corsi di formazione), e con incontri di massa che hanno utilizzato stili di comunicazione propri dei giovani (oltre 15.000 sono stati gli studenti toscani presenti ai meeting organizzati per il "Giorno della Memoria"), al fine di rendere sempre più consapevoli gli studenti e gli insegnanti sugli orrori generati da ideologie totalitarie devastanti;

Considerata l'attività di cooperazione internazionale che la Regione Toscana persegue anche come strumento verso l'affermazione di azioni positive per l'integrazione culturale ;

Richiamato il "Manifesto degli scienziati antirazzisti 2008", allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, voluto dalla Regione Toscana, concepito e sottoscritto da dodici scienziati italiani, sotto forma di decalogo, che contrappone la riflessione scientifica contemporanea alle affermazioni ideologiche contenute nel "Manifesto degli scienziati razzisti" del 1938 e che afferma, tra l'altro, l'inesistenza di razze fra gli uomini;

Considerato che il sopra ricordato "Manifesto degli scienziati antirazzisti 2008" deve rappresentare uno dei principi ispiratori per la definizione di valori e di comportamenti da diffondere nella scuola toscana per favorire l'inclusione contro ogni forma di razzismo, xenofobia e antisemitismo.

Ritenuto di far derivare, da quanto detto, i principi di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerata l'opportunità che detti principi siano declinati in comportamenti , pratiche e contenuti specifici nelle scuole toscane di ogni ordine e grado;

Visto, fra l'altro, che con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 dicembre 2005 viene stabilito che la quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche e da esse determinata nell'ambito degli indirizzi della Regione, sulla base dell'esercizio della loro potestà legislativa ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è costituita dal 20% del monte orario annuale obbligatorio mentre la quota nazionale obbligatoria del monte orario annuale rimane stabilita nell'80%:

Ritenuto pertanto che esistano le condizioni culturali per avviare un percorso di collaborazione con le scuole toscane finalizzato a dare attuazione alle linee di lavoro sopra indicate oltre che le condizioni giuridiche per concretizzare, attraverso uno specifico percorso, le opportunità contenute nella norme sopra richiamate.

A voti unanimi

DELIBERA

- Di dichiarare nella ricorrenza del 70° anniversario della pubblicazione del “Manifesto degli scienziati razzisti” e del decreto legislativo che detta disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana di cui in premessa, l’anno scolastico 2008/2009 come l’anno della scuola toscana per il dialogo interculturale e per l’ inclusione contro il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e l’intolleranza;
- Di far proprio il “Manifesto degli scienziati antirazzisti 2008” allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di far propri i principi contenuti nell’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di affermare che il rispetto dei principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e della Costituzione della Repubblica italiana richiede alla scuola di promuovere attivamente una cultura della convivenza , del dialogo e del rispetto tra identità , modi di essere, di pensare e di credere diversi ; di attivare strategie per il superamento di comportamenti individuali e collettivi che incoraggino il razzismo e un clima di conflittualità; di evitare che le diversità esistenti tra gli individui si traducano in atteggiamenti discriminatori e penalizzanti da parte della scuola. Ogni comportamento contrario al riconoscimento dell’altro deve esser bandito. E’ attraverso l’impostazione intenzionale e critica del processo educativo nella didattica e nell’organizzazione della scuola, nelle relazioni tra alunni e personale di ogni livello, tra scuola e comunità locale che la scuola stessa qualifica il proprio ruolo per la riduzione dei processi di esclusione educativa e sociale e per lo sradicamento del razzismo dalle attività educative e dalla società in genere;
- Di affermare che il diritto di apprendere nel rispetto delle diversità ha le sue fondamenta in un quadro di leggi e indirizzi normativi di riferimento, che la scuola per prima deve rispettare.
- Di adottare la seguente piattaforma sulla base della quale sviluppare i rapporti di collaborazione con il sistema dell’educazione e dell’istruzione della Toscana e gli atti di indirizzo attraverso i quali rendere operative, attraverso uno specifico percorso, le disposizioni di cui al sopra richiamato decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 28 dicembre 2005:
 - a) all’inizio di ogni quadrimestre in ogni classe ed in ogni scuola, alunni, insegnanti, ausiliari, dirigenti dedicheranno una giornata per la predisposizione del Piano di gestione delle diversità che dovrà identificare le criticità e gli obiettivi di sviluppo interculturale relativi al contesto scolastico e sociale in cui si opera; definire le modalità ,le azioni ed i dispositivi da porre in essere per una gestione consapevole e intenzionale della ricchezza interculturale. Il Piano di gestione delle diversità deve contenere una valutazione dell’efficacia delle misure assunte nel periodo precedente, in riferimento ad eventuali fenomeni di intolleranza manifestatisi nella scuola ;
 - b) le differenze linguistiche e culturali non devono costituire un impedimento per l’accesso all’informazione necessaria per programmare i percorsi personali di studio dei giovani. Le scuole devono assicurare servizi di informazione e orientamento verso le future scelte di studio e professionali che tengano conto delle radici culturali e linguistiche dei bambini, dei giovani e delle loro famiglie e, in generale, delle condizioni di accesso all’informazione degli interessati. E’ opportuno il ricorso ad interpreti ed a mediatori culturali in tutta la varietà di situazioni in cui la comunicazione tra scuola e famiglia ha luogo ed anche per favorire l’accesso precoce dei bambini al sistema educativo che costituisce il presupposto per una più agevole inclusione nella scuola;

- c) le scuole sono tenute ad accettare tutte le domande di iscrizione dei giovani residenti nel territorio di riferimento. Gli studenti provenienti da altri paesi devono essere inseriti nel percorso formativo ed al livello corrispondente alla formazione posseduta dal soggetto, evitando al tempo stesso che tra i componenti le classi vi siano differenze di età superiori, di norma, ad un anno. Per questo, la scuola deve semplificare le procedure di riconoscimento dei titoli e dei livelli di formazione posseduti dai giovani, indipendentemente dai paesi in cui sono stati conseguiti. Ciò, oltre a consentire ai giovani di collocarsi nei percorsi formativi più rispondenti alle condizioni culturali ed educative di ciascuno, deve assicurare loro di ridurre i tempi per il conseguimento del titolo e del livello di istruzione prescelto. Tutti i giovani che accedono alla scuola, ed in particolare coloro che hanno un retroterra culturale diverso da quello della maggioranza degli studenti, devono poter usufruire di un servizio di orientamento e consulenza che valuti gli apprendimenti posseduti nelle diverse aree culturali e curricolari, i bisogni di sviluppo delle lingue possedute ed il livello di conoscenza dell'italiano;
- d) nella scuola l'esclusione, ed in particolare il razzismo, derivano da comportamenti ispirati dalle diverse forme di pregiudizio. La liberazione dal pregiudizio così come l'inclusione dei diversi richiede percorsi di trasformazione educativa e culturale, a cura dell'istituzione. La nuova organizzazione scolastica deve realizzarsi attraverso decisioni e processi affidati agli organi di gestione della scuola di cui il Piano di gestione delle diversità è uno strumento. I percorsi educativi per il superamento del pregiudizio e per favorire l'inclusione sono attivati a livello di gruppo ed anche individuale. Un efficace progetto per l'inclusione può essere realizzato attraverso diversi modelli: integrati o extracurricolari. Spetta ad ogni singola scuola la scelta del modello più adatto. Il modello integrato, che prevede l'integrazione delle alunne e degli alunni nella stessa classe, omogenea per età, con lo stesso curriculum richiede un forte supporto linguistico e un'offerta di formazione aggiuntiva da erogare in orario scolastico. Laddove necessario, il ricorso a modalità formative ed a percorsi extracurricolari deve comunque svolgersi nel quadro di percorsi istituzionali e garantiti;
- e) l'acquisizione di competenze adeguate per consentire una personale crescita economica e sociale di tutti gli alunni, è un obiettivo da raggiungere. I giovani provenienti da situazioni socio-culturali diverse possono avere bisogno di sostegno in particolari aree del curriculum. Le iniziative di supporto che dovranno essere realizzate a tale fine, oltre a rispondere ai bisogni di formazione linguistica ed allo sviluppo di competenze dialogiche e comunicative, dovranno soddisfare anche i bisogni di apprendimento connessi a specifiche aree del curriculum. A livello metodologico, devono essere rafforzate tutte le misure che consentono il ricorso a forme personalizzate ed individualizzate di insegnamento. A questo scopo, le politiche pubbliche per l'istruzione devono impegnarsi ad investire le risorse adeguate per garantire un numero di alunni per classe rapportato alle necessità di gestione dei tempi di insegnamento e di apprendimento per una efficace pianificazione dei percorsi di inclusione;
- f) la scuola deve altresì disporre di figure professionali specializzate, rintracciabili anche all'interno, grazie ad azioni formative finalizzate a costruire la scuola dell'inclusione. La formazione deve mirare soprattutto a fornire strumenti educativi per realizzare l'inclusione e impedire l'affermarsi di una cultura e di comportamenti razzisti. Il personale specializzato deve essere competente nella messa in atto di tutte le misure rivolte all'inclusione e ad impedire l'affermarsi di una cultura e di comportamenti razzisti. In particolare, la scuola deve poter disporre di personale nel fornire

supporto per il superamento delle barriere linguistiche nell'insegnamento della lingua italiana, lettura, della scrittura e della matematica;

- g) è necessario superare una scuola etnocentrica che produce esclusione e conflitto. L'organizzazione della vita quotidiana della scuola deve rispettare le sensibilità religiose dei giovani consentendo loro di celebrare le festività della religione di appartenenza e favorendo altresì la reciproca conoscenza di storia, usi e tradizioni. Nelle mense scolastiche debbono essere rispettate le norme alimentari connesse alle religioni ed alle culture di appartenenza anche ricorrendo alla personalizzazione dei pasti;
- h) la dimensione interculturale della didattica deve trovare riscontro nelle competenze, nelle conoscenze e nei valori che essa promuove attraverso le diverse componenti del curriculum. Uno spazio specifico deve essere dedicato all'apprendimento di conoscenze concernenti:
1. la diversità culturale, al fine di fornire elementi conoscitivi e metodologici che favoriscano il rispetto e la tolleranza tra alunni e impediscano l'insorgere della xenofobia e del razzismo, ciò anche attraverso attività di educazione delle emozioni,
 2. lo studio delle relazioni internazionali, delle migrazioni, delle religioni che consentano la comprensione delle radici storiche ed economiche delle diversità,
 3. lo studio della Shoah e di ogni altro sterminio;
- i) il paradigma della nonviolenza, ovviamente, deve improntare le metodologie educative che non possono essere le stesse utilizzate per educare alla competizione, all'obbedienza acritica e alla soluzione violenta dei conflitti. Una pratica non violenta innovativa è la relazione educativa che insegna ad esprimersi mentre si riconosce e si ascolta, ad aprirsi all'alterità e alla diversità, a valorizzare il compromesso in alternativa al pensiero e alla pratica del fondamentalismo. E' la pratica educativa che non esclude, che nega l'ideologia del "nemico" ed apre la via ad una verità aperta, mai conclusa ed assoluta;
- j) l'organizzazione di attività extracurricolari deve comprendere anche iniziative che riguardino le relazioni interculturali. La mobilità internazionale dei giovani per motivi di studio o per lo svolgimento di esperienze di lavoro all'estero costituisce una misura che favorisce la comprensione delle diversità ed il superamento della xenofobia. Una particolare attenzione deve essere rivolta ai rapporti tra scuola e comunità culturali e associazioni che esprimono i valori ed il patrimonio delle diversità al fine di poter ricorrere ad esse per favorirne la conoscenza da parte degli allievi e delle loro famiglie;
- Di considerare le politiche di integrazione fra bambine e bambini, ragazze e ragazzi provenienti da culture diverse come una delle priorità per l'utilizzo di eventuali risorse che potranno rendersi disponibili.
 - La Regione, d'intesa con l'Amministrazione scolastica, definirà modalità e percorsi per la stipula di specifici accordi e per il reperimento delle risorse necessarie per l'attuazione delle politiche relative al seguente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera I della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
ELIO SATTI

Il Direttore Generale
UGO CAFFAZ